

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda di risarcimento danni e di separazione dei coniugi o cessazione degli effetti civili del matrimonio: non sussiste un vincolo di connessione “forte” tale da poter portare ad una simultanea decisione

Va dato seguito all'interpretazione secondo cui la [connessione](#) tra la domanda di risarcimento danni e quella di [separazione](#) personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 del codice di procedura civile – trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per [causa petendi](#) – rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nello stesso giudizio. Si tratta di un principio che, se pur statuito per la connessione tra la domanda di addebito e quella di risarcimento del danno, vale per tutte le ipotesi di domande proposte congiuntamente e non subordinate a quelle, principali e tipiche, nei procedimenti di separazione coniugale e di cessazione degli effetti civili del [matrimonio](#).

NDR: per il principio riportato nella prima parte della massima si veda Cass. n. 18870 del 2014.

Tribunale di Foggia, sentenza del 5.4.2023

...omissis...

La domanda di separazione coniugale.

La domanda di separazione dei coniugi è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.

L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione, non solo è evidenziato dalle parti, ma, altresì, emerge dalle risultanze processuali. Le profonde incomprensioni che caratterizzano il rapporto tra gli odierni coniugi già da lungo tempo non solo sono messe in luce negli atti introduttivi e confermate nel corso della udienza innanzi al Presidente delegato, ma sono, altresì, evidenziate dalle risultanze processuali. Sono ben evidenziate le incomprensioni emerse nel corso del matrimonio, alle quali non si è posto alcun rimedio dai coniugi, oltre al fatto che anche il tentativo di conciliazione è del tutto fallito. Né ad oggi tra essi vi è stato alcun riavvicinamento tra i coniugi.

Tali elementi sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale, e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione -o meglio, ripresa- della convivenza. Sussistono, dunque, le condizioni per pronunciare la separazione personale tra i coniugi *omissis*.

Le domande accessorie.

Va evidenziato che il figlio *omissis* è divenuto maggiorenne, sicché nulla va disposto in relazione al suo affidamento, al suo collocamento ed al diritto di visita dei genitori.

Quanto ai figli *omissis* va ribadito che i minori devono essere affidati ad entrambi i genitori in forma condivisa, così come disposto nella ordinanza emessa ai sensi dell'art. 708, comma 3, c.p.c..

A parte la esistenza di una accesa conflittualità tra i genitori, niente affatto sopita, nonostante il decorso di un consistente lasso di tempo dall'insorgere della crisi coniugale, non sono stati riscontrati elementi (quali atti di palese trascuratezza nella cura della prole), tali da portare a derogare al regime di affidamento prediletto dal legislatore del 2006.

Il regime dell'affidamento esclusivo non è peraltro da applicare nel caso di specie, in quanto determinerebbe una inevitabile cesura dei rapporti della prole con il padre, tenuto altresì conto della ormai avanzata età di *omissis* e di *omissis*.

Quanto alle visite del padre con *omissis* e *omissis*, il Collegio ritiene che esse vadano rimesse alla volontà delle parti sul se, come, dove e quando attuarle, in considerazione dell'età dei minori, capaci di autodeterminarsi nella gestione del rapporto con il genitore non collocatario.

Quanto ad *omissis*, va invece confermata l'ordinanza provvisoria ed urgente che, garantendo un regime di visite piuttosto ampio, ha gettato le basi per la migliore gestione del rapporto del minore con il genitore con cui egli non convive.

Si reputa però opportuno delegare i servizi sociali di *omissis* di continuare a monitorare il nucleo, proprio per indirizzare i minori ad un più equilibrato rapporto con i genitori e, per questi ultimi, una maggiore acquisizione della corretta genitorialità.

Quanto al mantenimento della prole, va detto che *omissis*, *omissis* ed *omissis* sono ancora minorenni e perciò non si pone alcuna questione sulla persistenza dell'obbligo in capo al genitore non collocatario, poiché i predetti sono sicuramente non nelle condizioni di indipendenza dai genitori.

Quanto a *omissis* e *omissis* vanno fatte invece alcune premesse.

A tal proposito è ben noto il principio secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua (discutibile) scelta, nel senso esattamente che il mancato svolgimento di un'attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario, del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (ex

multiis, Cass. n. 1858/2016; Cass. n. 1798/2015; Cass., n. 23587/2010; Cass. n. 8954/2009; Cass. n. 407/2007; Cass., n. 15756/2006; Cass. n. 8221/2006; Cass. n. 4765/2002).

Si è anche detto (in vari precedenti anche di questo Tribunale) che incombe sul soggetto obbligato l'onere probatorio sul raggiungimento della autonomia di vita sino al compimento del trentesimo anno di età da parte della prole, periodo nel quale, per le condizioni socio economiche del territorio, deve presumersi che un giovane abbia ormai acquisito la sua indipendenza di vita, invertendosi l'onere della prova e restando a carico dell'altra a partire da quel momento.

Dunque, in applicazione del su menzionato principio, va detto che non è stata fornita alcuna prova dalla quale desumere la ormai avvenuta acquisizione di indipendenza ed autonomia economica da parte dei due figli, ovvero la loro colpevole inerzia nell'acquisirla, di tal ché si stima ancora dovuto dai genitori il mantenimento in loro favore.

In assenza di qualsivoglia ulteriore indicazione rispetto a quanto emerso in sede di udienza innanzi al Presidente delegato, dovendosi quindi il Collegio basare su quanto dedotto e non contestato, oltre che sulle prevedibili esigenze dei figli, si stima ancora equo l'importo precedentemente stabilito.

Quanto alle altre domande pur proposte dalle parti, esse non risultano connesse alla domanda di separazione da un vincolo di connessione "forte" e "per subordinazione", tale da poter portare ad una simultanea decisione (aderendo questo Giudice a quella interpretazione secondo la quale: "La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 del codice di procedura civile – trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi – rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nello stesso giudizio" (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 18870, dell'8 settembre 2014), principio che, se pur statuito per la connessione tra la domanda di addebito e quella di risarcimento del danno, vale per tutte le ipotesi di domande proposte congiuntamente e non subordinate a quelle, principali e tipiche, nei procedimenti di separazione coniugale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio).

Spese del giudizio,

Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio (ove le parti sono reciprocamente soccombenti).

PQM

Il Tribunale di Foggia *omissis*: dichiara la separazione coniugale dei coniugi *omissis*; ordina all'Ufficiale dello Stato civile *omissis*; affida i figli minori, *omissis*, ad entrambi i genitori, prevedendo che gli stessi restino collocati stabilmente presso la madre; la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli; autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione; il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore *omissis* previa intesa con la madre; in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figlio vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 21:00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica; c) nel periodo delle vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio; durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto; i figli minori *omissis* potranno incontrare il padre se, come, dove e quando vorranno; assegna alla ricorrente la casa familiare, con le relative pertinenze, perché continui ad abitarla insieme ai figli; conferma il già disposto monitoraggio dei Servizi Sociali territorialmente competenti sulle condizioni dei minori e sulla capacità genitoriale dei genitori e dispone la presa in carico anche del consultorio familiare, ove ritenuto ancora necessario; pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori *omissis*. e della figlia maggiorenne *omissis* non economicamente autosufficiente, versando alla moglie la somma

mensile di € 600,00 (di cui € 150,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli (si richiama Protocollo del Tribunale di Foggia del 18.3.2016); pone a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore *omissis* versando al marito, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00 da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli (si richiama Protocollo del Tribunale di Foggia del 18.3.2016); dichiara inammissibili le altre domande; compensa interamente tra le parti le spese di lite; dà mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni di rito (alle parti, al Pubblico Ministero, al servizio sociale ed al consultorio familiare *omissis*).

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
